

TRIBUNALE DI FORLÌ

GIUDICE UNICO DEL LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI
PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C..**

Il sottoscritto Avv. Ivan CARIOLI (CRL VNI 51P27 D704K Fax 0547/28387 – pec: ivan.carioli@ordineavvocatiforlicesena.eu), procuratore domiciliatario in 47121 Forlì (FC), Via M. Bufalini, n.21, dei Sigg.ri **Daria BOATTINI** (BTT DRA 65S41 D704F), nata a Forlì il 01/11/1965, residente in Predappio (FC), Via Marconi, n.1; **Calogera DI NATALI** (DNT CGR 75P41 B602O), nata a Canicattì il 01/09/1975, residente in Modigliana (FC), Via G.Severoli, n.8; **Chiara DALL'AGATA** (DLL CHR 72E43 D704W), nata a Forlì il 03/05/1972, residente in Forlimpopoli (FC), Via G. Don Minzoni, n.3; **Samantha SCARDACCIO** (SCR SNT 77A67 D704A) nata a Forlì il 27/01/1977, residente in Forlì (FC), Via del Bosco, n.10/h; **Valeria Mariachiara FARINA** (FRN VRM 63M52 F607S), nata a Monterosso Calabro (VV) il 12/08/1963, residente in Forlì (FC), Via P.Calamandrei, n.42; **Andrea CAMERANI** (CMR NDR 65S14 H199L), nato a Ravenna il 14/11/1965, residente in Forlì (FC), Via Bologna, n.10; **Debora FABBRI** (FBB DBR 70B48 D704Z), nata a Forlì il 08/02/1970, residente in Forlì (FC), Via Cornelio Gallo, n.29; **Elena RAGAZZINI** (RGZ LNE 74B62 D704D), nata a Forlì il 22/02/1974, residente in Predappio (FC), Via Matteotti, n.34; **Alfia STISSI** (STS LFA 66T65 A841O), nata a Biancavilla (CT) il 25/12/1966, residente in Forlì (FC), Via T.Gori, n.8 int.2; **Teresa D'AGUANO** (DGN TRS 81P50 I307J), nata a Sant'Arsenio (SA) il

10/9/1981, residente in Forlì (FC), Via Bernardi, n.81/a, giusta delega in calce al presente atto,

e s p o n e

FATTO

1) I ricorrenti hanno conseguito il diploma di maturità magistrale (o titolo equipollente) entro l'anno scolastico 2001/2002 (**docc.1-10**), ed in forza di esso hanno chiesto ed ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Forlì Cesena, ed il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato, ed in particolare:

	anno scolastico di conseguimento del diploma
Daria BOATTINI	1982-1983
Calogera DI NATALI	1992-1993
Chiara DALL'AGATA	1989-1990
Samantha SCARDACCIO	1994-1995
Valeria Mariachiara FARINA	1981-1982
Andrea CAMERANI	1990-1991
Debora FABBRI	1987-1988
Elena RAGAZZINI	1991-1992
Alfia STISSI	1988-1989
Teresa D'AGUANNO	2000-2001

2) Mentre ha riconosciuto l'idoneità del diploma magistrale o del titolo equipollente per l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di circolo e di istituto, l'amministrazione scolastica non ha ritenute i medesimi titoli idonei a consentire agli stessi di accedere alle graduatorie permanenti di

cui all'art. 401 del D.Lgs n.297/1994, da utilizzare ai sensi dell'art. 399 del medesimo D.Lgs. per le assunzioni in ruolo per il 50% dei posti annualmente assegnabili e per il conferimento delle supplenze annuali, e da aggiornare ogni triennio ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.97/2004.

3) Con l'art.1, comma 605, lettera c), della legge n.296/2006, le predette graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo anche solo GAE).

4) Come sopra riferito, i ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Forlì Cesena, ma, nonostante il possesso da parte loro del diploma magistrale o di titolo equipollente, non sono mai stati inseriti nelle GAE della medesima provincia, rimanendo così esclusi dalla possibilità di ottenere incarichi di insegnamento nella scuola primaria/dell'infanzia riservati agli aspiranti inseriti in dette graduatorie, ed in particolare da quella di ottenere un incarico a tempo indeterminato.

5) Con D.M. n. 235 dell'1/4/2014 (**doc.39**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel prosieguo anche solo MIUR) ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

6) Con D.M. n. 325 del 3/6/2015 (**doc.41**) il MIUR ha dettato disposizioni per la definizione delle graduatorie ad esaurimento al fine delle assunzioni da operarsi per l'anno scolastico 2015/2016, stabilendo tra, l'altro, all'art. 5, che: *..."per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014"*.

Identiche disciplina e disposizioni sono contenute nel D.M. n. 495 del

22/6/2016 (doc.42).

7) Risultando ancora esclusi dalle GAE della provincia di Forlì Cesena, gli odierni ricorrenti hanno inoltrato al MIUR ed al competente Ufficio Scolastico Provinciale domanda/diffida volta ad ottenere l'inserimento in esse per il triennio suindicato (docc. 11-20).

8) Le domande non hanno ricevuto riscontro e, non avendo l'amministrazione scolastica provveduto ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, debbono ritenersi rigettate.

9) Per l'anno scolastico 2015/2016 il MIUR ha proceduto con le ordinarie operazioni di assunzione di personale a tempo indeterminato, stabilendo il contingente per le immissioni in ruolo anche attingendo dalle GAE, e lo stesso sta avvenendo per l'anno scolastico 2016/2017.

10) La legge 13/7/2015 n.107 ha previsto all'art. 1, commi 95 e seguenti, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed ha disposto che al termine di tale operazione le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 saranno soppresse.

DIRITTO

- I - DIRITTO DEI RICORRENTI ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. IN BASE AL DIPLOMA MAGISTRALE.

Come accennato nella narrativa in fatto, il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n.297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art.399 dispone che: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art.401"*.

Il reclutamento e l'assunzione nei ruoli del personale scolastico avviene attraverso un doppio canale, vale a dire mediante concorso per titoli ed esami per il 50% dei posti e mediante l'utilizzo delle graduatorie, già permanenti ed ora ad esaurimento per effetto della legge n.296/2006.

I soggetti non vincitori di concorso e non inseriti nelle GAE non possono essere partecipi di tale modalità di reclutamento, potendo essere inseriti unicamente nelle graduatorie di circolo e di istituto per le sole *"supplenze brevi"*.

A seguito delle domande di inserimento da essi proposte, i ricorrenti sono stati inseriti nella II fascia (oltre che in quelle di terza fascia) delle graduatorie di circolo e di istituto per l'insegnamento nella scuola primaria e/o dell'infanzia, ottenendo incarichi di insegnamento a tempo determinato (supplenze).

Tale inserimento è stato operato in ossequio al D.M. del MIUR n.325/2014, l'art.2 del quale dispone che vanno inseriti in "... b) SECONDA FASCIA: *aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla*

graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. ...".

Analoga previsione era peraltro contenuta nel D.M. MIUR n.131 del 13/6/2007 ("Regolamento supplenze docenti"), ed entrambe confermano il valore abilitante del diploma di maturità magistrale e dei titoli equipollenti.

L'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in forza della disposizione suindicata conferma il valore abilitante del diploma da essi conseguito entro l'anno 2001-2002.

Come più sopra rilevato, l'amministrazione scolastica non ha consentito ai ricorrenti l'inserimento nelle liste permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs n.297/1994, ora ad esaurimento ai sensi dell'art.1, commi 605 e 607 della legge n.296/2006, avendo erroneamente ritenuto che il diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisse valido titolo abilitativo all'insegnamento.

In particolare, è stato loro impedito di fatto l'inserimento nel terzo scaglione delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art.1 del d.l. 7/4/2004, n.97 e della tabella allegata, per l'ammissione al quale è espressamente previsto quale requisito "*... il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di*

specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente ...".

L'art.1, comma 605, lettera c) della legge n.296/2006 ha riconosciuto il diritto all'inserimento nelle predette graduatorie, in forza della medesima legge trasformate da permanenti ad esaurimento, ai docenti **in possesso della abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge.**

Per l'art. 402 del D.Lgs. n.267/1994, " ... *ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; ...".*

Il valore legale del diploma magistrale è stato riconosciuto a tutti quelli conseguiti al termine di corsi di studio avviati fino all'anno scolastico 1997-1998 e terminati entro quello 2001-2002 ai sensi dell'art.2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, recante la definizione delle norme transitorie per il passaggio alla formazione universitaria prevista dall'art.3, comma 8 della legge n.341/1990, col quale si è inteso preservare i diritti acquisiti dei diplomandi che erano ancora in regola con il proprio

corso di studi al momento dell'attuazione della riforma dettata dalla legge n.341/1990, prevedendo espressamente che il diploma regolarmente conseguito avrebbe conservato in via permanente il valore di titolo abilitativo all'insegnamento nelle scuole elementari.

Tale valore è stato ribadito esplicitamente in particolare dall'art.15, comma 7, del d.P.R. n.323/1998, per il quale *“i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

In sostanza, nel regime precedente la riforma il superamento del concorso pubblico a cattedre nella scuola elementare comportava l'immissione in ruolo, dal momento che l'abilitazione derivava *ex lege* dal conseguimento del titolo di studio.

Ancora con l'art.4 del D.M. 25/3/2013 n.81 si è previsto che il diploma in questione conserva il proprio valore legale.

Già con parere reso all'adunanza del 5 giugno 2013 il Consiglio di Stato, sez. II, ha affermato che la normativa vigente va necessariamente intesa nel senso che i soggetti in possesso di tale titolo di studio vanno ritenuti effettivamente abilitati all'insegnamento, con conseguente ritenuta illegittimità del D.M. n.62/2011, *“ ... nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2001 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria*

di istituto e non nella II fascia ...”.

A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale. La Commissione europea, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che **il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento** *«fully qualified to teach in Italy»*, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale *«the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools»*.

Sotto altro profilo si osserva che all'immissione dei ricorrenti nelle GAE non osta un inesistente principio di immodificabilità delle stesse, atteso che successivamente alla legge n.296/2006 si sono avuti interventi normativi (art.5 *bis* del d.l. 1/9/2008 n.137; art.14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29/12/2011 n.216; D.M. 27 giugno 2013 n.572) che hanno operato di fatto l'inserimento in esse di soggetti abilitatisi dopo l'istituzione delle GAE, così confermando la natura “transitoria” della previsione di cui alla legge suddetta.

Quanto sopra è stata fatto proprio dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 1973 del 16 aprile 2015 ha precisato che " ... se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è

stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ...", "... non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali" (Cons. Stato, 16 aprile 2015, n.1973).

Il Consiglio di Stato ha conseguentemente ritenuto illegittimo ed annullato il citato D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Con ordinanza n.1/2016 del 27/04/2016 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha confermato ulteriormente tale orientamento, ribadendo che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE" (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ord. 27 aprile 2016, n.1).*

In conclusione, il diploma di maturità magistrale, o titolo equipollente, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), e costituisce altresì requisito idoneo al loro inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, e ciò a maggior ragione in forza del D.M. n.131 del 13/6/2007.

Gli odierni ricorrenti avrebbero pertanto dovuto essere inseriti nelle graduatorie provinciali (già permanenti ed ora ad esaurimento) per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia quanto meno con effetto dall'anno scolastico del loro inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto o dal primo anno scolastico di stipula dei contratti a tempo determinato con la P.A., e così ottenere incarichi di insegnamento presso le scuole primaria e/o dell'infanzia dalla medesima decorrenza, ed a seguito della illegittima esclusione operata dall'amministrazione scolastica, hanno subito un danno economico che ci si riserva di quantificare in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, o da determinarsi in separato giudizio.

- II - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO PROPOSTE IN FORMA CARTACEA.

Il D.M. n.235/2014 ha disposto l'aggiornamento periodico nelle graduatorie ad esaurimento prevedendo, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "*istanze on line*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale modalità di inoltro della domanda è tuttavia riservata e consentita esclusivamente ai docenti già inseriti nelle GAE, per cui, non essendo gli odierni ricorrenti già inseriti in dette graduatorie, sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione/diffida solo in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art.4, cc.1 e 2 del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

Del resto, la complessiva normativa concorsuale vigente va interpretata nel senso di prevedere la possibilità di presentare le domande di concorso in via telematica con modalità quale forma alternativa (ed ora anche preferibile) ma non esclusiva.

- * - * - * -

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA.

I ricorrenti hanno fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il loro diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, sì che sussistono i presupposti perché il giudice adotti i provvedimenti d'urgenza che risulteranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della

decisione sul merito del presente giudizio.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta a quanto sopra esposto in fatto e diritto a sostegno della domanda di merito.

Quanto al *periculum in mora* si osserva quanto segue.

Dopo che il MIUR ha proceduto con le ordinarie operazioni di assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, stabilendo il contingente per le immissioni in ruolo anche attingendo dalle GAE, la legge n.107/2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per i candidati inseriti nelle GAE.

Il piano straordinario suddetto prevede l'assunzione a tempo indeterminato di precari inseriti nelle GAE, aggiungendo ai posti vacanti e disponibili in organico di diritto un ulteriore contingente, detto "*di potenziamento*".

I docenti che risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che non sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/16 continueranno a permanervi.

La prossima estate l'Ufficio Scolastico pubblicherà le nuove graduatorie con i nominativi dei docenti ancora inseriti, contemplando quindi chi non ha prodotto domanda per il piano straordinario 2015/16 e chi eventualmente, pur avendo presentato domanda, non è stato assunto.

Chi è inserito nelle GAE mantiene il diritto ad essere assunto nelle normali immissioni in ruolo annualmente disposte, come chiaramente indicato dalla legge 107/2015.

Ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge n.107/2015, "*A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di*

qualsiasi tipo e durata", mentre in forza del successivo comma 109, "Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

(omissis)

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167".**

E per le supplenze il comma 106 dispone che "La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario

di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo".

Il mancato inserimento dei ricorrenti nelle GAE entro fine giugno-inizio di luglio li escluderebbe da qualsiasi possibilità di assunzione a tempo indeterminato e per le supplenze "lunghe" (dall'1 settembre 2016 al 31/8/2017), e renderebbe estremamente difficile la loro assunzione anche per le supplenze "brevi", alle quali soltanto possono aspirare i docenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, in tal modo comprimendo il loro diritto al lavoro e ad un'esistenza libera e dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare.

- * - * - * - * -

Per tutto quanto sopra esposto, **in considerazione dell'imminenza dei provvedimenti di immissione in ruolo**, il sottoscritto procuratore

c h i e d e

che il giudice unico del lavoro del Tribunale di Forlì voglia

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA: inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti,

1) **ordinare** al MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di procedere all'immediato inserimento dei ricorrenti generalizzati in epigrafe, **anche con riserva**, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Forlì Cesena;

2) **ordinare** al MIUR di consentire ai ricorrenti di inoltrare la domanda di inserimento nelle predette GAE in via telematica nell'area "*Istanze online*"

- POLIS- attraverso la *home page* del sito Internet del MIUR "www.istruzione.it", **anche con riserva**;

3) **ordinare** al MIUR di valutare la domanda telematica proponenda da

ciascun ricorrente, **anche con riserva**;

4) **ordinare** al **MIUR** di valutare la posizione dei ricorrenti nelle medesime GAE al fine di consentire loro di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi 95 e seguenti, della legge n.107/2015, **anche con riserva**;

in ogni caso disponendo il compimento di ogni atto necessario ai fini di cui sopra.

NEL MERITO: previa disapplicazione del d.m. n.235/2014 nella parte in cui preclude ai ricorrenti, muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diritto all'inserimento nelle GAE della provincia di Forlì Cesena, nonché del D.M. n.325 del 3/6/2015 e del D.M. n.495 del 22/6/2016,

1) **accertare e dichiarare** che il diploma magistrale (e/o titolo equipollente) conseguito dai ricorrenti entro l'anno scolastico 2001/2002 costituisce titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo degli stessi nelle GAE dell'ambito provinciale di Forlì Cesena, da utilizzarsi, ai sensi dell'art.1, legge 3 maggio 1999, n.124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

2) **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, dalla data ritenuta di giustizia, nelle GAE dell'ambito provinciale di Forlì Cesena per la scuola primaria e dell'infanzia con effetto dall'anno scolastico del loro inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto o dal primo anno scolastico di stipula dei contratti a tempo determinato con la P.A., o in subordine dall'1/9/2014 (a.s. 2014/2015), e conseguentemente

ordinare al MIUR-Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Cod.Fisc.80185250588) con sede in 00153-Roma, Viale Trastevere, n.76/a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di inserirli nelle predette GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Con vittoria di spese, compenso e rimborso del 15% per spese forfettarie, oltre a CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine

c h i e d e

che il Giudice pronunci i richiesti provvedimenti d'urgenza *inaudita altera parte* fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca degli stessi, o fissi l'udienza per la trattazione dell'istanza di pronuncia del provvedimento d'urgenza, e fissi altresì l'udienza per la discussione della causa nel merito, mandando ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti ed ai litisconsorti.

Si producono:

1-10) diplomi magistrali dei ricorrenti;

11-20) domande di inserimento in GAE dei ricorrenti;

21-22) domande di inserimento in graduatorie provinciali e di circolo e di istituto di Boattini;

23) scheda dei servizi c.s.;

24) scheda dei servizi di Di Natali;

25) domanda di inserimento in graduatorie di circolo e di istituto c.s.;

26) certificato di servizio di Dall'Agata;

- 27) certificato di servizio di Scardaccio;
- 28) scheda dei servizi di Farina;
- 29) scheda dei servizi di Camerani;
- 30-31) n.2 schede dei servizi di Fabbri;
- 32) domanda di ammissione a piano straordinario di assunzioni a t.i. c.s.;
- 33) certificato di abilitazione di Ragazzini;
- 34) domanda di inserimento in graduatorie di circolo e di istituto c.s.;
- 35) certificazione di validazione dati domanda c.s.;
- 36) ricevuta di domanda di inserimento in graduatorie di circolo e di istituto di Stissi;
- 37) contratto a tempo determinato di D'Aguanno;
- 38) domanda di ammissione a piano straordinario di assunzioni a t.i. c.s.;
- 39) decreto ministeriale n.235 dell'1 aprile 2014;
- 40) decreto ministeriale n.353 del 22 maggio 2014;
- 41) decreto ministeriale n.325 del 3 giugno 2015;
- 42) decreto ministeriale n.495 del 22/6/2016;
- 43-52) autodichiarazioni reddituali dei ricorrenti.

Ai sensi e per gli effetti della L. 23/12/99 n.488 e del D.P.R. 30-5-2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la stessa è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, poiché nell'anno 2015 il nucleo familiare di ciascun ricorrente ha conseguito un reddito inferiore ad € 34.585,23, come autocertificazioni che si allegano (docc. 43-52).

- * - * - * - * -

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C. O IN SUBORDINE DELL'ART.
150 C.P.C..

Il sottoscritto difensore dei ricorrenti,

p r e m e s s o

- che la notificazione del ricorso sovraesteso nei modi ordinari è estremamente difficile, sia per l'elevatissimo numero dei destinatari, sia per l'estrema difficoltà ad identificarli tutti anche in considerazione della potenziale continua variabilità della graduatoria derivante dal possibile accoglimento di anche qualcuno soltanto dei numerosi ricorsi aventi ad oggetto analoga richiesta di inserimento, e quindi del possibile continuo inserimento di nuovi soggetti;

c h i e d e

di essere autorizzato a notificare il suindicato ricorso ai controinteressati inseriti nelle GAE per la scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Forlì Cesena per gli anni 2014-2017 mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del MIUR, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., o in subordine per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..

Forlì, 19 maggio 2016

Avv. Ivan CARIOLI


